



COMUNE DI VICENZA

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO



Volendo che sia particolarmente additata alla venerazione degli Italiani la zona dei Colli Berici nella quale il 10 giugno 1848, sotto il comando del generale Durando, di Guido Cialdini, di Massimo D'Azeglio e di altri valorosi si svolse la prima battaglia del Risorgimento nazionale, in cui il sangue d'italiani d'ogni parte della penisola fu versato per la causa dell'indipendenza e dell'unità d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona di Monte Berico delimitata nelle planimetrie che fa parte integrante del presente decreto e che comprende la dossale Monte Bellaguardia, la Villa Guiccioli, il Santuario di Monte Berico e la dossale dei Sette Venti, è dichiarata zona monumentale d'interesse storico nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE

Visto, al Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro n. 355, foglio n. 158. — MANCINI.

DOCUMENTO PRELIMINARE

Variante semplificata

ai sensi dell'art.14bis comma 1 lettera a) della legge regionale
n.11/2004

a cura del Servizio Urbanistica



Variante semplificata al piano di assetto del territorio
art. 14bis comma 1 lettera a) della legge regionale 11/2004

DOCUMENTO PRELIMINARE

La legge regionale 11/2004 enuncia all'art.13 i contenuti del piano di assetto del territorio (PAT), fissati in relazione agli obiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

Tra quelli elencati all'art. 13, il PAT *"disciplina, attribuendo specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore"* (lettera b).

La normativa attuativa (NTA) del PAT finalizzata alla disciplina di tali invarianti, ha definito al Titolo II, Capo I, i vincoli di fonte legislativa (art. 6) e quelli definiti dalla pianificazione territoriale (art.7); mentre al Capo II, le invarianti di natura storico-monumentale e architettonica (art.9), gli edifici e manufatti e beni di valore storico testimoniale (art.10), le invarianti di natura geologica, paesaggistica e ambientale (art.11).

Gli elementi e le aree generatori o assoggettati a vincolo riferiti agli articoli 6 e 7 delle NTA, registrati nella Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale costituente il Quadro Conoscitivo del PAT, trovano la loro rappresentazione, con valore ricognitivo e non esaustivo, nell'elaborato grafico denominato *Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale*. In particolare l'articolo 6 delle NTA precisa che *"l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nell'Elaborato 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi dell'articolo, ancorché riportati nel quadro conoscitivo."*

Nel registrare i vincoli di fonte legislativa di natura storico-architettonica, ossia i beni assoggettati a decreti di tutela diretta o indiretta, disciplinati dall'art. 6 delle NTA alla voce *"Vincolo monumentale (edifici, manufatti e pertinenze ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, art. 45, art. 136 e s.m.i.)"*, è stato rappresentato anche l'ambito di cui al Regio Decreto 17.01.1935, n. 30 – Dichiarazione di interesse storico nazionale della Zona di Monte Berico.

Il Ministero della Cultura, tramite la competente Soprintendenza di Verona, già dal 2014 ha preso un orientamento in ordine al regime giuridico del Regio Decreto del 17.01.1935, n.30, prospettando che il R.D. non può essere assimilato alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 con gli oneri previsti.

Tale posizione è stata di volta in volta ribadita nelle comunicazioni SABAP di riscontro alle istanze private, per citarne alcune, loro Prot. N. 24308/2014, Prot. N. 13496/2016, Prot. N. 27225/2021, e formalizzata nel *modus operandi* concordato tra Comune e Soprintendenza nel gennaio 2017 (presa d'atto SABAP, loro Prot. 782/2017).



Variante semplificata al piano di assetto del territorio art. 14bis comma 1 lettera a) della legge regionale 11/2004

È stato così chiarito che gli interventi ricadenti nell'ambito del Regio Decreto non sono soggetti ad autorizzazione art. 21 del DLgs 42/2004, riservata ai beni culturali di cui all'art. 10 del Codice.

Inoltre, nella Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale" del 23 marzo 2021, la zona perimetrata dal RD n.30/1935 è stata inclusa nell'ambito territoriale dichiarato di notevole interesse pubblico, con la conseguenza che ogni intervento edilizio è soggetto alla sola autorizzazione paesaggistica al fine di garantire una tutela dell'area in questione rispetto allo status precedente. Infatti, *"il parere previsto per l'autorizzazione paesaggistica si intende comprensivo della valutazione ai fini della tutela prevista dal Regio Decreto n. 30 del 17 gennaio 1935."*

Non ultimo, va detto che il richiamato Regio Decreto è stato abrogato dal DPR n.238 del 13.12.2010.

A tal proposito è opportuno precisare che:

- la rettifica della rappresentazione cartografica dell'ambito di cui al Regio Decreto n.30/1935 è già stata effettuata in sede di Piano degli Interventi. Infatti, la variante al PI approvata il 25.07.2017, tra i vari contenuti, ha interessato anche la Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale con l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PI in riferimento ai contenuti dell'*Elaborato 2 – Vincoli e tutele*.

In particolare, sulla scorta delle precisazioni giuridiche riferite al Regio Decreto n.30/1935 fornite dalla competente Soprintendenza a partire dal 2016, si è operato nel registrare l'ambito tutelato in maniera differenziata rispetto ai beni culturali artt. 10 o 45 del D.Lgs. 42/2004. È ora identificato nell'*Elaborato 2 – Vincoli e tutele* come *"Monumento nazionale e zona monumentale di interesse storico nazionale"* e graficamente segnalato con linea tratto-punto, con rimando allo specifico comma 13 dell'art. 13 delle NTO di PI, che così recita: *Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele sono individuati i monumenti nazionali e la "Zona monumentale di interesse storico nazionale", istituiti con appositi provvedimenti.;*

- l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PI effettuato in sede di variante al PI nel luglio 2017, già di per sé esaustivo, è conforme alla L.R. 11/2004 (artt. 11bis c.1, 17 c.5, 18 c.5bis) che disciplina la procedura di aggiornamento dei dati territoriali contenuti negli strumenti urbanistici;
- l'aggiornamento cartografico anche del PAT che si intende promuovere, restituisce una maggior chiarezza, *ad abundantiam*, dell'informazione già contenuta nell'aggiornato quadro conoscitivo del PI, ossia, che l'ambito di cui al R.D. 17.01.1935, n.30 non è riconducibile ai beni culturali (art.10 o art.45) rubricati alla voce *"Vincolo monumentale"* di cui all'art. 6 delle NTA del PAT. Tale aggiornamento eviterà così incertezze sulla tipologia del vincolo e sull'applicazione della normativa di PI per tutte le situazioni ricadenti nell'ambito del Regio Decreto, che, diversamente, potrebbero generare



Variante semplificata al piano di assetto del territorio art. 14bis comma 1 lettera a) della legge regionale 11/2004

futuri contenziosi, come già avvenuto per il complesso denominato "Villa Madonna". A tal proposito, si evidenzia che in sede giurisprudenziale avanti al Consiglio di Stato, nella sentenza REG n.6904/2002 pubblicata il 4.08.2022, il collegio ha statuito che *"Rimane evidentemente impregiudicato il potere del Comune di avviare il procedimento di modifica al P.A.T. al fine di perseguire l'obiettivo (manifestato dall'ente ma anche dal Ministero della cultura) di sottrarre Villa Madonna al vincolo monumentale"*;

- l'aggiornamento del PAT risulta possibile in forma semplificata solo a partire dal 2019 in forza dell'introduzione dell'art.14bis alla L.R. 11/2004, avvenuta con legge regionale n.29 del 25.07.2019, sostituito con la successiva del 30.06.2021, n.19. La normativa regionale consente infatti ora di procedere all'approvazione di varianti al PAT anche per la rettifica di errori cartografici mediante una procedura semplificata con adozione e approvazione in capo al Consiglio comunale.

Per tutto quanto sopra descritto, con il presente Documento preliminare si dà avvio alla procedura prevista dall'art.14bis della L.R. 11/2004 di variante semplificata al PAT, nella casistica del comma 1 lettera a) - rettifica errori cartografici - aggiornando la Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo del PAT, dalla quale dipende la rappresentazione grafica, che nel caso in questione, interessa l'*Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale* del Piano di Assetto del Territorio.

In luogo della concertazione prevista dall'art. 5, comma 1, della citata L.R. 11/2004, si procede all'invio del presente Documento preliminare agli enti pubblici territoriali e alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.